

Allegato "A" all'atto n. 17852 di Raccolta

STATUTO

Art. 1. Costituzione

Per volontà e iniziativa della Dott.ssa Cristina Mondadori è costituita una Fondazione di Terzo Settore denominata: FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO ETS a sostegno dei bambini e delle loro famiglie" con sede in Milano.

La Fondazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO - ETS" ovvero dell'acronimo "FBDI - ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Cod. Civ..

La Fondazione non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 2. Delegazioni, uffici e ambito di attività

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'Estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo della necessaria rete di relazioni.

L'ambito di attività della Fondazione coincide prioritariamente con il territorio dello Stato italiano; l'attività della Fondazione potrà peraltro estendersi anche all'Estero nel rispetto delle normative locali e di settore.

Art. 3. Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di concorrere attivamente alla realizzazione di una società più equa e solidale con particolare riferimento ai bisogni dei bambini in condizioni di sofferenza o di disagio, anche supportandone le famiglie.

Per la realizzazione di tali scopi la Fondazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ivi compresa la formazione professionale continua (ECM) a beneficio delle professioni del comparto medico e assistenziale in generale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione potrà inoltre esercitare le seguenti attività, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

previsti dall'art. 6 del D. Lgs.117/2017:

- a) supporto e organizzazione di un sistema di servizi e interventi che garantiscano un percorso di vita idoneo a favore dei minori in condizioni di disagio, bisogno o disabilità privi di adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in prospettiva futura;
- b) promozione e organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, anche in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale dei minori in condizioni di disagio, bisogno o disabilità.

Art. 4. Raccolta fondi

La Fondazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal patrimonio libero (declinato al successivo art.7).

Il fondo di dotazione è composto da liquidità e titoli, crediti, immobili e beni mobili e potrà essere incrementato:

- dalla parte di rendite non utilizzata in conformità alle delibere del Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali;
- da eventuali ulteriori apporti, anche costituenti elargizioni o contributi - di danaro, titoli, crediti, beni immobili o mobili - a qualunque titolo e con tale destinazione pervenuti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ne è vietata dunque la distribuzione, anche indiretta, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 6. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione potrà costituire, anche recependo un mandato proveniente da terzi, per esempio in sede testamentaria, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile, in particolare per la costituzione di rendite a favore di minori in condizioni di bisogno o disabilità.

Art. 7. Patrimonio libero

Il Patrimonio libero della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- da lasciti, donazioni, contributi o disposizioni testamentarie non espressamente destinate ad incremento del fondo di dotazione;
- da contributi, anche corrispettivi, destinati all'esercizio delle attività della Fondazione;

- dai ricavi e proventi delle attività accessorie e di raccolta fondi;
- avanzi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse (art. 6 D. Lgs. 117/17).

La Fondazione provvede alla copertura degli oneri di gestione ed al conseguimento dei propri scopi istituzionali, preliminarmente, mediante l'utilizzo del patrimonio libero.

Art. 8. Partecipanti sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 9 Partecipanti benemeriti

Il Consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di "Partecipante Benemerito" alle persone fisiche o giuridiche od agli enti che si siano particolarmente distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 10 Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di controllo, istituito nella forma monocratica o collegiale;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

Art. 11. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, nominati dallo stesso Consiglio di amministrazione.

I membri entrano in carica a seguito dell'accettazione della nomina.

I membri appartenenti in linea retta alla famiglia della Fondatrice Cristina Mondadori rimangono in carica a tempo indeterminato, salvo il caso di decadenza o dimissioni.

Per i membri non appartenenti in linea retta alla famiglia della Fondatrice sarà il Consiglio a stabilire la durata della carica all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di amministrazione non appartenenti in linea retta alla famiglia della Fondatrice devono essere in possesso di requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza.

Art. 12. Consiglio di amministrazione: funzioni

Il Consiglio di amministrazione:

- elabora e dà attuazione alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- nomina tra i suoi membri il Presidente in conformità a quanto è disposto al successivo art. 14;
- definisce piani, programmi e strategie di attività;
- cura la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
- definisce l'organizzazione della Fondazione, l'organico e gli inquadramenti contrattuali;
- nomina e revoca il Segretario Generale, della Fondazione, stabilendone la durata dell'incarico, l'inquadramento e la relativa remunerazione;

- g. approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio della Fondazione;
- h. approva il bilancio sociale della Fondazione;
- i. delibera sulla accettazione di donazioni, eredità, legati;
- j. delibera sulle politiche di investimento del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione;
- k. conferisce poteri o deleghe al Presidente o, in via particolare, a singoli amministratori; tali deleghe dovranno essere annotate nell'ambito del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- l. delibera su qualunque argomento che venga ad esso sottoposto per il perseguimento delle finalità della Fondazione ed esercita tutti i poteri attribuiti dalla legge.

Il Consiglio può nominare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e stabilendo la durata dell'incarico, un Presidente onorario che partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13. Consiglio di amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni volta che sia ritenuto utile da parte del Presidente, o da almeno tre membri del Consiglio di amministrazione, e in ogni caso almeno una volta all'anno.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, spedita al domicilio od all'indirizzo indicato da ciascuno dei membri, almeno otto giorni liberi prima della riunione, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto.

Il luogo della riunione è ordinariamente la sede della Fondazione, salva diversa decisione motivata del Presidente.

È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audio o audiovisivo. In tale caso, sono assicurati la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere contestualmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento telematico, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

La seduta del Consiglio di amministrazione è considerata valida con la presenza della maggioranza dei propri membri.

Il Consiglio delibera, di norma, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a voto palese, tranne quelle che il Presidente, anche su richiesta di almeno due consiglieri, decida di votare a scrutinio segreto.

Di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali sono raccolti in un libro conservato nella sede della Fondazione.

Art. 14. Presidente

Il Presidente resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e può essere rinnovato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione mediante il compimento degli atti inerenti la sua gestione.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e cura i rapporti con le autorità, gli Enti e le Istituzioni con le quali la Fondazione ha relazioni, ivi compresi i Sostenitori e i Benemeriti.

In caso di particolare urgenza il Presidente può adottare anche iniziative di straordinaria amministrazione, riferendone al Consiglio alla prima occasione.

Art. 15. Il Segretario generale

Ove nominato, il Segretario generale sovrintende all'attività, all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione, supporta il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, formula proposte in materia di programmazione dell'attività

della Fondazione e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni di segreteria e con parere consultivo.

Art. 16. Organo di Controllo e Organo di Revisione legale

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c..

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Revisione Legale dei Conti, monocratico o collegiale, ovvero conferisce tale funzione all'Organo di Controllo.

I membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 17. Bilancio, scritture e esercizio finanziario

La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo - su proposta del Presidente - deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio di esercizio, anche questa volta su proposta del Presidente - deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 18. Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio di amministrazione redige, secondo le disposizioni di legge, e approva il bilancio sociale da depositarsi al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e da pubblicarsi sul proprio sito internet.

Esso viene redatto in conformità con le linee guida tempo per tempo vigenti e dà atto del monitoraggio svolto dall'organo di controllo, delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione, nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 19. Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo

e di Revisione.

Art. 20. Remunerazione degli incarichi

Gli incarichi di Presidente, di componenti del Consiglio di amministrazione e di Segretario Generale possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 21. Volontariato

Nella Fondazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Fondazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione assicura tutti i volontari che operano nella Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 Lavoro nella Fondazione

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 23. Avanzi di gestione e assenza dello scopo di lucro

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Art. 24. Intervento straordinario. Perdita della qualifica o scioglimento volontario

Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia impossibilitato a funzionare per mancanza del numero minimo di membri, occorrendo anche su segnalazione dell'Organo di controllo, spetterà al Presidente o in mancanza al membro più anziano del Consiglio appartenente alla famiglia della Fondatrice Cristina Mondadori, procedere alla ricostituzione numero minimo del Consiglio di amministrazione.

In caso di impossibilità di perseguimento delle finalità o di svolgimento delle attività della Fondazione, ovvero nell'ipotesi di inattività della Fondazione attestata dall'Organo di controllo per oltre un biennio, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando i liquidatori.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l'attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice Civile, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni che perseguono finalità di interesse generale analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 25. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni.

Art. 26. Norme transitorie e finali

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica in conformità alle previsioni recate dal presente statuto.

F.to: Mattia FORMENTON MACOLA
Ezilda MARICONDA

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,

art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile di Milano, mediante l'apposizione della mia firma digitale al presente file

certifico

che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me Notaio conservato, firmato a norma di legge.

Milano, Galleria Pattari n. 2, il giorno 11 luglio 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Ezilda Mariconda